

Legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2.

Integrazione dell'art. 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, relativo al patrocinio legale assicurato dalla Regione ai propri dipendenti.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora l'impiegato interessato, anziché avvalersi dell'assistenza legale assicurata alla Regione dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, ricorra a un libero professionista di sua fiducia, la Regione, nel caso in cui il giudizio si concluda con provvedimento definitivo di proscioglimento in sede penale o di esito favorevole in sede civile, può provvedere nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, su domanda dell'interessato con allegata relativa parcella vistata dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori competente, al rimborso o al pagamento a favore del dipendente delle spese e onorari di difesa a suo carico, ivi comprese le spese di eventuali consulenze tecniche, comunque nei limiti delle tariffe forensi».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 12 gennaio 1982

Bernini